NUOVA DISCIPLINA DEL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE

Art. 1

Finalità

Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;

b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalita' sociale. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.

Versione in vigore dal 9 dicembre 1987, non più in vigore dal 11 settembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche
Estremi	Legge 19 novembre 1987, n. 476
Titolo	I — Enti e associazioni di promozione sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-del-sostegno-alle-attivita-di-promozione-sociale-e/art-1-finalita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it